

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 89/622/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti l'etichettatura dei prodotti del tabacco, nonché il divieto di commercializzazione di taluni tabacchi per uso orale

(91/C 260/06)

COM(91) 336 def. — SYN 314

(Presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149 paragrafo 3 del trattato CEE il 24 settembre 1991)

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Invariato

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che vi sono divergenze tra le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di etichettatura dei prodotti del tabacco; che tali disparità possono ostacolare gli scambi, e quindi l'attuazione ed il funzionamento del mercato interno;

considerando che conviene eliminare simili eventuali ostacoli e, a tale scopo, assoggettare l'immissione sul mercato e la libera circolazione dei prodotti del tabacco a norme comuni per quanto concerne l'etichettatura;

considerando che tali norme comuni devono tenere in debito conto la protezione della salute delle persone, in particolare dei giovani, garantendo un livello elevato di protezione della salute, conformemente all'articolo 100 A paragrafo 3;

PROPOSTA INIZIALE

considerando che il Consiglio e i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, nella risoluzione del 7 luglio 1986 relativa ad un programma d'azione delle Comunità europee contro il cancro ⁽¹⁾, hanno stabilito che l'obiettivo del programma suddetto è di contribuire a migliorare la salute e la qualità della vita dei cittadini della Comunità riducendo il numero di casi di cancro; che a tal fine essi hanno ritenuto prioritaria la lotta contro il tabagismo;

considerando che la direttiva 89/622/CEE ⁽²⁾, per garantire un'informazione obiettiva sui rischi che comporta il consumo del tabacco, ha definito un'avvertenza generale da apporre sulle unità di condizionamento di qualsiasi prodotto del tabacco, e, inoltre, avvertenze supplementari riservate alle sigarette;

considerando che la Commissione, su richiesta del Consiglio, si è impegnata a modificare la direttiva 89/622/CEE per definire avvertenze supplementari da apporre sulle unità di condizionamento dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette;

considerando che, secondo il parere degli scienziati, risulta che tutti i prodotti del tabacco comportano rischi per la salute;

considerando che, rispetto agli effetti sulla salute e ai fini della loro etichettatura, è opportuno distinguere i prodotti del tabacco da fumo dai prodotti del tabacco senza combustione;

considerando che il tabacco da fumo per sigarette fatte a mano presenta gli stessi rischi per la salute delle sigarette e che, pertanto, è opportuno che le avvertenze specifiche da apporre sul tabacco da fumo per sigarette fatte a mano siano quelle stabilite per le sigarette;

considerando che gli altri prodotti di tabacco da fumo presentano rischi per la salute simili a quelli delle sigarette; che tuttavia esistono ancora delle riserve per quanto riguarda il loro ruolo nell'insorgere di malattie cardiovascolari; che pertanto è opportuno far figurare su questi prodotti le avvertenze specifiche previste per le sigarette e per il tabacco da fumo per sigarette fatte a mano, ad eccezione di quella che riguarda le malattie cardiovascolari;

considerando che è provato che i prodotti di tabacco senza combustione possono provocare il cancro e che di conseguenza essi devono essere oggetto di una avvertenza specifica in merito a detto rischio;

⁽¹⁾ GU n. C 184 del 23. 7. 1986.

⁽²⁾ GU n. L 359 dell'8. 12. 1989.

PROPOSTA MODIFICATA

considerando che gli altri prodotti del tabacco da fumo presentano rischi per la salute simili a quelli delle sigarette; che tuttavia la loro gamma è meno omogenea; che pertanto è opportuno far figurare su questi prodotti avvertenze specifiche con modalità appropriate;

considerando che è provato che i prodotti del tabacco senza combustione costituiscono un importante fattore di rischio del cancro e che di conseguenza essi devono essere oggetto di una avvertenza specifica in merito a detto rischio;

PROPOSTA INIZIALE

considerando che, secondo il parere degli esperti scientifici, la dipendenza che comporta il consumo di tabacco costituisce un pericolo atto anch'esso a figurare sotto forma di avvertenza specifica sui prodotti del tabacco;

considerando inoltre che i nuovi prodotti del tabacco destinati ad essere succhiati, immessi di recente sul mercato di taluni Stati membri, attirano in particolare i giovani e che gli Stati membri più esposti a questo problema hanno già vietato tassativamente questi nuovi prodotti del tabacco;

considerando che i divieti di commercializzazione già emanati da due Stati membri per quel che riguarda i tabacchi umidificati da succhiare, hanno un'incidenza diretta sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato interno; che è pertanto necessario procedere al ravvicinamento delle disposizioni legislative degli Stati membri in questa materia, avendo quale riferimento un livello elevato di protezione della buona salute; che la sola misura appropriata è la proibizione totale;

considerando che esistono divergenze tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di tabacchi umidificati da succhiare e che, pertanto, è necessario che detti tabacchi umidificati da succhiare siano sottoposti a norme comuni;

considerando che esiste un rischio reale che dei tabacchi umidificati da succhiare sia fatto uso soprattutto dai giovani, con conseguente manifestarsi di una dipendenza nei confronti della nicotina, ove non siano adottati in tempo utile provvedimenti restrittivi;

considerando che, secondo le conclusioni degli studi del Centro internazionale di ricerca sul cancro, i tabacchi umidificati da succhiare sono caratterizzati dalla presenza di quantità particolarmente elevate di sostanze cancerogene; che i nuovi prodotti in questione provocano segnatamente tumori della bocca,

PROPOSTA MODIFICATA

invariato

considerando inoltre che i nuovi prodotti del tabacco per uso orale, che sono immessi sul mercato di taluni Stati membri, attirano in particolare i giovani e che gli Stati membri più esposti a questo problema hanno già vietato totalmente questi nuovi prodotti del tabacco o intendono farlo;

considerando che, per quanto concerne questi prodotti, esistono divergenze tra le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri e che, pertanto, è necessario che siano sottoposti a norme comuni;

considerando che esiste un rischio reale che di questi nuovi prodotti per uso orale sia fatto uso soprattutto dai giovani, con il conseguente manifestarsi della dipendenza nei confronti della nicotina, ove non siano adottati in tempo utile provvedimenti restrittivi;

considerando che, secondo le conclusioni degli studi del Centro internazionale di ricerca sul cancro, i tabacchi per uso orale sono caratterizzati dalla presenza di quantità particolarmente elevate di sostanze cancerogene; che i nuovi prodotti in questione provocano segnatamente tumori della bocca;

considerando che i divieti di commercializzazione già emanati da tre Stati membri per quel che riguarda questi tabacchi hanno un'incidenza diretta sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato interno; che è pertanto necessario procedere al ravvicinamento delle disposizioni legislative degli Stati membri in questa materia, prendendo come riferimento un livello elevato di protezione della buona salute; che la sola misura appropriata è la proibizione totale; che tuttavia tale proibizione non riguarda i prodotti del tabacco per uso orale di lunga tradizione per i quali restano valide le disposizioni della direttiva 89/622/CEE, modificata dalla presente direttiva, che si applica ai prodotti del tabacco senza combustione;

considerando infine che le iniziative previste nella presente direttiva avranno effetti tanto più favorevoli sulla salute pubblica se saranno accompagnate da programmi di educazione sanitaria nella scuola dell'obbligo e da campagna d'informazione e sensibilizzazione,

PROPOSTA INIZIALE

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 89/622/CEE è modificata come segue:

1. L'articolo 2 è modificato come segue:

a) Il punto 1 viene sostituito dal seguente testo:

«1. Prodotti del tabacco: i prodotti destinati ad essere fumati, fiutati, succhiati o masticati, fatta eccezione per il tabacco umidificato da succhiare, costituiti anche parzialmente da tabacco;»

b) Si aggiunge il seguente punto 4:

«4. Tabacchi umidificati da succhiare: tutti i prodotti costituiti nella loro totalità o parzialmente da tabacco umidificato, presentato sotto forma di polvere o di particelle fini, ovvero qualsiasi associazione di queste presentazioni, che sono destinate ad un uso orale diverso dal fumo;»

2. L'articolo 4 è modificato come segue:

a) Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

»2. Oltre all'avvertenza generale di cui al paragrafo 1, le unità di condizionamento dei prodotti del tabacco recano avvertenze specifiche secondo le seguenti modalità:

a) su pacchetti di sigarette e di tabacco da fumo per sigarette fatte a mano, l'altra faccia più ampia del condizionamento reca avvertenze specifiche. A questo scopo, ciascuno Stato membro elabora un elenco di avvertenze esclusivamente sulla base di quelle riportate nell'allegato;

PROPOSTA MODIFICATA

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 89/622/CEE è modificata come segue:

1. Nel titolo e nell'articolo 1 vengono aggiunte le parole «nonché il divieto di taluni tipi di tabacco in polvere per uso orale.»

2. All'articolo 2 è aggiunto il seguente punto 4:

«4. Tabacchi per uso orale ai fini dell'articolo 8bis: tutti i prodotti che siano destinati ad uso orale, eccettuati i prodotti da fumare o masticare, costituiti interamente o parzialmente da tabacco, presentato sotto forma di polvere o di particelle fini, ovvero qualsiasi combinazione di queste presentazioni — tra l'altro in sacchetti/porzione o sacchetti porosi — oppure sotto un aspetto che richiama un prodotto commestibile.»

3. L'articolo 4 è modificato come segue:

A) Nel paragrafo 2 la parola «Allegato» è sostituita da «Allegato I».

B) È inserito il seguente paragrafo 2bis:

«2bis. Oltre all'avvertenza generale di cui al paragrafo 1, le unità di confezionamento dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette recano un'avvertenza specifica secondo le seguenti modalità:

a) sui pacchetti di tabacco da fumo per sigarette fatte a mano, le avvertenze specifiche, di cui ciascuno Stato membro elabora un elenco esclusivamente sulla base di quelle riportate nell'allegato I, si alternano in modo tale da garantire la presenza successiva di ciascuna avvertenza su un quantitativo uguale di unità di confezionamento, con una tolleranza del 5 % circa;

PROPOSTA INIZIALE

- b) le unità di condizionamento di sigari, sigaretti, tabacco da pipa o altri prodotti del tabacco da fumo, ad eccezione delle sigarette e del tabacco da fumo per sigarette fatte a mano, recano un'avvertenza specifica.

A questo scopo, ciascuno Stato membro elabora un elenco di avvertenze esclusivamente sulla base di quelle riportate nell'allegato, esclusa l'avvertenza n. 2 della parte A dell'allegato;

- c) le unità di condizionamento dei prodotti del tabacco senza combustione recano, oltre all'avvertenza di cui al paragrafo 1, l'avvertenza specifica seguente:

“Può provocare il cancro”.

Le avvertenze specifiche di cui al presente paragrafo sono stampate o apposte in modo inamovibile nella o nelle lingue ufficiali del paese della commercializzazione finale sulle unità di condizionamento in modo da garantire, nei casi di cui alle lettere a) e b), che ciascuna di esse compaia su un'uguale quantità di unità di condizionamento, con una tolleranza di più o meno il 5 % .»

- b) Il testo del paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. Salvo il paragrafo 4, l'avvertenza generale di cui al paragrafo 1, nonché l'avvertenza specifica di cui al paragrafo 2, sono stampate o apposte in modo inamovibile in un punto apparente su fondo contrastante e in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili. Non devono assolutamente essere nascoste, velate o separate da altre indicazioni o immagini.»

3. L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 5

La Commissione adegua al progresso tecnico, con la procedura prevista dagli articoli 6 e 7, i metodi di misurazione e di verifica di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2.»

PROPOSTA MODIFICATA

- b) le unità di confezionamento di sigari, sigaretti, tabacco da pipa o altri prodotti del tabacco da fumo, ad eccezione delle sigarette e del tabacco da fumo per sigarette fatte a mano, recano un'avvertenza specifica, compresa fra quelle riportate nell'allegato II, in modo da garantire l'alternanza effettiva di queste ultime;

- c) le unità di confezionamento dei prodotti del tabacco senza combustione recano l'avvertenza specifica seguente:

“Provoca il cancro”.

Le avvertenze specifiche sono stampate o apposte in modo inamovibile nella o nelle lingue ufficiali del paese di commercializzazione finale sulle unità di confezionamento.»

- C) Il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Gli Stati membri possono prevedere che le avvertenze di cui ai paragrafi 1, 2 e 2bis siano accompagnate dalla menzione dell'autorità da cui promanano.»

- D) Il testo del paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. Sui prodotti del tabacco diversi dalle sigarette l'avvertenza generale di cui al paragrafo 1, nonché l'avvertenza specifica di cui al paragrafo 2bis, sono stampate o apposte in modo inamovibile; in ogni lingua utilizzata, ciascuna avvertenza deve coprire almeno l'1 % della superficie totale dell'unità di confezionamento; essa deve comunque essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Le avvertenze devono figurare in un punto apparente su fondo contrastante e non devono assolutamente essere nascoste, velate o separate da altre indicazioni o immagini.»

4. Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 5

La Commissione adegua al progresso tecnico, con la procedura prevista dagli articoli 6 e 7, i metodi di misurazione e di verifica di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e, se del caso, le definizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3.»

PROPOSTA INIZIALE

4. È inserito l'articolo 8bis seguente:

«*Articolo 8bis*

Gli Stati membri vietano l'immissione sul mercato dei tabacchi umidificati da succhiare.»

5. L'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Il divieto relativo ai tabacchi umidificati da succhiare entra in vigore anteriormente al 1° luglio 1992.

2. Gli stati membri prendono, entro il 1° luglio 1992, le disposizioni necessarie per conformarsi alle altre modifiche apportate dalla presente direttiva alla direttiva 89/622/CEE. Essi ne informano immediatamente la Commissione e comunicano alla stessa le disposizioni di diritto interno adottate.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni di cui al paragrafo 2 entro il 31 dicembre 1992. Tuttavia, i prodotti esistenti a tale data che non fossero conformi alle prescrizioni contenute nel punto 2, lettera a) della presente direttiva, potranno essere commercializzati sino al 31 dicembre 1993.

Articolo 3

1. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* gli elenchi nazionali d'avvertenze previsti dall'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b) della direttiva 89/622/CEE rispettivamente per il tabacco da fumo per sigarette fatte a mano e per gli altri prodotti del tabacco da fumo.

PROPOSTA MODIFICATA

5. È inserito l'articolo 8bis seguente:

«*Articolo 8bis*

Gli stati membri vietano l'immissione sul mercato dei tabacchi per uso orale di cui all'articolo 2, punto 4.»

6. L'allegato è sostituito dagli allegati riportati nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Il divieto di cui all'articolo 8bis entra in vigore anteriormente al 1° luglio 1992.

2. Per conformarsi alle altre modifiche apportate dall'articolo 1 della presente direttiva 89/622/CEE, gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie anteriormente al 1° luglio 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione e comunicano alla stessa le disposizioni di diritto interno adottate.

Invariato

3. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni di cui al primo comma entro e non oltre il 31 dicembre 1992. Tuttavia, i prodotti esistenti a tale data che non fossero conformi alle prescrizioni contenute nell'articolo 4, paragrafi 2bis, 3 e 5 della direttiva 89/622/CEE, potranno essere commercializzati sino al 31 dicembre 1994.

Articolo 3

1. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* gli elenchi nazionali d'avvertenze previsti dall'articolo 4, paragrafo 2bis, lettera a) della direttiva 89/622/CEE per il tabacco da fumo per sigarette fatte a mano.

PROPOSTA INIZIALE

2. Gli stati membri che modificano successivamente al 31 dicembre 1992 i propri elenchi di avvertenze previsti dall'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), comunicano le modifiche stesse alla Commissione diciotto mesi prima della loro applicazione; la Commissione pubblica tali modifiche nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO

1. Il titolo dell'articolo della direttiva è così formulato:

«elenco delle avvertenze relative alla salute di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, punti a) e b)»

2. Dopo l'avvertenza n. 14 della parte B dell'allegato alla direttiva, va introdotto il nuovo testo dell'avvertenza n. 15 che recita:

«15. L'uso del tabacco dà luogo a dipendenza.»

PROPOSTA MODIFICATA

2. Gli Stati membri che modificano successivamente al 31 dicembre 1992 i propri elenchi di avvertenze, di cui al precedente paragrafo 1, comunicano le modifiche stesse alla Commissione diciotto mesi prima della loro applicazione; la Commissione pubblica tali modifiche nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Invariato.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Elenco delle avvertenze relative alla salute di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 2bis, lettera a)

A. Avvertenze che devono figurare obbligatoriamente sugli elenchi nazionali:

1. Il fumo provoca il cancro
2. Il fumo provoca malattie cardiovascolari.

B. Avvertenze tra le quali gli Stati membri possono scegliere:

1. Il fumo provoca malattie mortali
2. Il fumo uccide
3. Il fumo può uccidere
4. Donne incinte: il fumo nuoce alla salute del vostro bambino
5. Proteggete i bambini: non fate loro respirare il vostro fumo
6. Il fumo nuoce alle persone che vi circondano
7. Smettere di fumare riduce i rischi di malattie gravi
8. Il fumo provoca il cancro, la bronchite cronica ed altre affezioni polmonari
9. Oltre persone muoiono ogni anno in (nome del paese) di cancro al polmone

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

10. Ogni anno (nome dei cittadini di un paese) muoiono in incidenti stradali — volte di più muoiono a causa del tabagismo
11. Ogni anno il tabagismo fa più vittime degli incidenti stradali
12. Il fumo accorcia la vita
13. Per essere in buona salute non fumate
14. Risparmiate: smettete di fumare
15. Il fumo dà luogo a dipendenza.

ALLEGATO II

Elenco delle avvertenze relative alla salute di cui all'articolo 4, paragrafi 2bis, lettera b).

1. Il fumo provoca il cancro
 2. Il fumo provoca malattie mortali
 3. Il fumo nuoce alle persone che vi circondano
 4. Il fumo provoca malattie cardiovascolari.»
-